



## **Titolo**

Emergenza Covid - disposizioni della Federazione – natura giuridica – cogenza per i soggetti dell'ordinamento sportivo

## **Descrizione**

Le disposizioni emanate dalla FIGC in relazione all'epidemia da SARSCOV- 2 per disciplinare la ripresa ed il corretto proseguimento delle attività delle società sportive, dei dirigenti, degli atleti, degli ufficiali di gara e di ogni altro soggetto (esplicante attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo o decisionale comunque rilevante per l'ordinamento federale) costituiscono "norme federali" e sono fonti dell'ordinamento stesso, ancorché di natura atipica e di carattere temporaneo e speciali, assimilabili alle ordinanze *extra ordinem* o contigibili e urgenti, previste dall'ordinamento giuridico statale. Esse, pertanto, sono cogenti ed obbligatorie per i soggetti dell'ordinamento sportivo, i quali sono tenuti alla relativa osservanza, il tutto secondo la previsione di cui all'art. 4, comma 1, CGS.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 1/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 1, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0001 CFA del 14 luglio 2021 (Virtusvecomp Verona s.r.l.-Luigi Fresco-Stefano Angeli/Procura Federale)**